

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1697}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALIVERTI, CANCIAN, CORSI, BACCARINI,
ANTOCI, ALOISE**

Norme interpretative e integrative della disciplina di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti

Presentata il 9 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova normativa approvata con la legge n. 46 del 1990, dopo un dibattito parlamentare protrattosi nelle ultime tre Legislature, attiene alla disciplina delle attività di installazione di impianti tecnici ed ai requisiti professionali necessari per accedere al relativo esercizio imprenditoriale.

Essa, sul piano legislativo, riveste una portata innovativa di valore strategico; infatti:

a) viene conferita alla categoria imprenditoriale degli installatori di impianti tecnici una configurazione professionale del tutto peculiare;

b) vengono definiti i presupposti sostanziali necessari per superare il grave fenomeno delle prestazioni abusive e per ristabilire le condizioni di una concorrenza leale nella sfera di attività del comparto;

c) vengono determinati i requisiti sostanziali idonei ad assicurare una reale affidabilità tecnica degli impianti, a tutela ed a garanzia dell'utenza, contribuendo, così, a creare un rapporto maggiormente limpido con i cittadini in una dimensione di rinnovata fiducia.

Articolo 1. — Sulla base dei presupposti sopra richiamati, il legislatore ha

inteso disciplinare, fare rientrare nella sfera di applicazione della legge n. 46 del 1990 le varie categorie di impianti tecnici esistenti, prevedendo, all'articolo 1, un'ampia classificazione, che costituisce un utile presupposto al fine di determinare con chiarezza il campo tecnico specifico di qualificazione professionale degli operatori e di definire l'esatto inquadramento delle imprese, all'atto dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, ovvero al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per le altre imprese del settore industriale.

Tuttavia, la formulazione della norma richiamata ha dato luogo ad alcune interpretazioni contrastanti ed anche contraddittorie, che si possono riscontrare soprattutto nell'ambito del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge, emanato, come noto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

La norma dell'articolo 1 della legge, infatti, con il comma 1 classifica le varie categorie di impianti tecnici, « relativi agli edifici adibiti ad uso civile », che rientrano nella sfera di applicazione della disciplina. Con il comma 2, lo stesso articolo fa rientrare, in particolare, nella sfera di applicazione della legge gli impianti per l'energia elettrica all'interno degli « immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi ».

La formulazione letterale della norma citata porta ad affermare che non sono suscettibili di rientrare nella sfera di applicazione della legge (ivi comprese, pertanto, tutte le disposizioni relative alla qualificazione professionale, alle modalità di progettazione e installazione, alla dichiarazione di conformità, agli adempimenti amministrativi ed alle sanzioni) tutti gli altri impianti diversi da quelli elettrici, qualora siano relativi ad edifici diversi da quelli adibiti ad uso civile.

Fondamentale, tuttavia, per la piena comprensione e la corretta applicazione della norma, è la definizione del significato da attribuirsi al concetto di edificio adibito ad uso civile, per il quale, peral-

tro, non esiste, nella legislazione e nella giurisprudenza, una nozione definita.

Tale interpretazione può condurre a conseguenze del tutto diverse a seconda del significato più o meno ampio che venga attribuito al concetto di edificio adibito ad uso civile: un'interpretazione eccessivamente restrittiva porterebbe a snaturare una gran parte della nuova disciplina, vanificando sostanzialmente il perseguimento dei suoi stessi fini qualificanti relativi alla sicurezza degli impianti e, di conseguenza, alla tutela ed alla garanzia dell'utenza.

A tale riguardo risulta necessario definire la sfera di applicazione della formulazione adottata dalla norma in esame, tenendo anche conto di diversi riferimenti desumibili da altre norme relative ad alcune categorie di impianti (come, ad esempio, le norme relative al contenimento energetico per usi termici negli edifici).

In tale ottica, dovrebbero essere considerati come edifici adibiti ad uso civile tutti gli edifici la cui destinazione d'uso rivesta una diretta utilità per la cittadinanza nei relativi rapporti di comunanza sociale e, quindi, sia diversa da quelle relative ad attività industriale, artigiana, agricola e militare. La definizione porterebbe ad includere coerentemente nel campo di applicazione della norma gli edifici adibiti: a residenza ed assimilabili (abitazioni, luoghi di ricovero, collegi, conventi, case di pena, alberghi e pensioni); ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati; ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili; ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili (cinema, teatri, musei, sale da ballo, ristoranti); ad attività sportive; ad attività scolastiche.

In merito alla questione, l'indicazione fornita dal regolamento di attuazione risulta ingiustificatamente restrittiva e ricorre ad una interpretazione che per alcuni versi appare giuridicamente inappropriata.

Infatti, una volta assodato il presupposto che tali edifici debbono essere identificati in base alla relativa destinazione d'uso, non risulta coerente ricorrere ad un criterio disomogeneo, come quello indi-

cato dal citato regolamento di attuazione, il quale, dopo aver indicato gli immobili ad uso abitativo, gli studi professionali ed i conventi in base al relativo requisito oggettivo della destinazione d'uso, fa riferimento alle sedi di *persone giuridiche private, associazioni e circoli*, enucleando la condizione giuridica soggettiva di chi occupa l'immobile o l'unità immobiliare quale criterio utile per interpretare la norma.

Ribadito al riguardo che, sul piano sistematico, a nulla deve rilevare la qualità giuridica soggettiva delle persone fisiche o giuridiche, o degli enti ed organismi di fatto (quali le associazioni), ai fini della identificazione degli edifici adibiti ad uso civile, va ulteriormente evidenziato che anche qualora si potesse accedere al criterio indicato dal regolamento, si andrebbe incontro ad inevitabili contraddizioni. Basti pensare ad attività di impiantistica che potrebbero rientrare nella sfera di applicazione della legge n. 46 del 1990 semplicemente in quanto realizzate nell'ambito di locali condotti da persone giuridiche private (ad esempio locali adibiti ad attività di istruzione professionale, cliniche e case di cura), mentre, qualora venissero effettuate in sedi di appartenenza di soggetti con natura giuridica pubblica, non potrebbero essere contemplate, né disciplinate dalla legge: il che, oltre a costituire un assurdo giuridico, verrebbe a compromettere l'esigenza di tutelare la sicurezza dell'utenza.

In tal senso, appare illegittimo ed ingiustificatamente restrittivo limitare l'ambito di applicabilità della normativa in esame alle sole persone giuridiche private escludendone surrettiziamente gli immobili che siano sede di persone giuridiche pubbliche e che pertanto siano pubblici o in genere destinati a pubbliche finalità: tale esclusione, oltre ad essere inaccettabile dal punto di vista giuridico, compromette le legittime esigenze di garanzia dell'utenza e di tutela della professionalità della categoria.

Volendo esemplificare, l'impostazione seguita dal regolamento porterebbe ad escludere espressamente dalla sfera di ap-

plicazione della legge (salvo che per gli impianti elettrici) tutti gli edifici e gli immobili gestiti da enti ed organismi pubblici e da persone giuridiche pubbliche, anche nei casi in cui tali immobili rivestano una funzione di diretta utilità per i cittadini e, quindi, possano essere considerati di « uso civile », come nei casi degli edifici pubblici od anche nei casi di immobili gestiti da persone giuridiche ed enti pubblici che, per la loro utilizzazione, siano aperti al pubblico (istituti ed organismi vari). Basti, dunque, pensare ad impianti installati in edifici nei quali siano ubicati istituti di istruzione, scuole, ospedali, cliniche, case di cura, musei, sale da ballo, cinema, impianti sportivi, che, secondo la formulazione attuale, risultano essere esclusi dalla sfera di applicazione della legge solo in quanto installati in edifici pubblici.

In sostanza, tutte le importanti categorie di impianti relativi agli edifici in cui siano svolte le diverse e rilevanti attività citate, salvo gli impianti elettrici, le cui norme di sicurezza debbono comunque essere rispettate in ogni tipo di edificio, non sarebbero sottoposte ai requisiti professionali e tecnici, con il relativo sistema sanzionatorio, ed ai relativi obblighi che sono stati introdotti e previsti tassativamente dalla legge n. 46 del 1990 per le altre categorie di impianti (vedi la climatizzazione ed il riscaldamento, gli impianti per il gas, idrosanitari, radiotelevisivi ed elettronici, di protezione da scariche atmosferiche, di sollevamento di persone e cose, di protezione antincendio).

Una considerazione a parte meritano gli immobili destinati ad attività commerciale che, in base al regolamento, non rientrano nella categoria degli edifici adibiti ad uso civile.

Al riguardo non si ritiene di poter accedere a tale indicazione, in quanto le attività in questione, avendo natura di intermediazione ed essendo svolte, quindi, in locali aperti al pubblico e di diretta utilità sociale, dovrebbero, comunque, rientrare nella sfera di applicazione della legge, in modo da garantire la sicurezza degli utenti in generale.

Con particolare riferimento al possesso dei requisiti professionali che la legge impone come essenziali per l'esercizio dell'attività, va rilevato, inoltre, che l'arbitraria restrizione dell'ambito di applicazione della disciplina, come definita dal regolamento di attuazione, sottrae dalla sfera di esclusiva competenza del professionista installatore la funzione di effettuare interventi di installazione con la necessaria qualificazione professionale. Laddove, infatti, il legislatore ha ritenuto di individuare e qualificare una specifica categoria professionale per l'esercizio di una determinata attività, non appare certamente legittimo che il regolamento di attuazione restringa l'ambito di intervento, non avendo, peraltro, la legge medesima affidato alla potestà regolamentare il compito di delimitarne la sfera di applicazione.

Pertanto, un'interpretazione ingiustificatamente restrittiva della definizione porterebbe a snaturare una gran parte della nuova disciplina, vanificando sostanzialmente il perseguimento dei suoi stessi fini qualificanti relativi alla sicurezza degli impianti e, di conseguenza, alla tutela ed alla garanzia dell'utenza.

Con l'articolo 1 della presente proposta vengono, dunque, apportate alcune modifiche alla formulazione dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990 che risultino tali da fare rientrare nella sfera di applicazione della legge stessa le diverse tipologie di impianti relative a tutti gli edifici e gli immobili pubblici o privati, qualsiasi destinazione essi abbiano, senza deroghe né artificiose delimitazioni.

Articolo 2. — La disciplina introdotta dalla legge n. 46 del 1990, per quanto concerne l'obbligo della redazione dei progetti per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti (articolo 6), ha definito una soluzione razionale, che risulta utile per salvaguardare l'autonomia professionale della categoria degli installatori rispetto a quella dei professionisti iscritti agli albi professionali.

La norma, infatti, prevedendo l'obbligatorietà della progettazione per alcune tipologie di impianti particolarmente com-

plesse (energia elettrica, protezione da scariche atmosferiche, climatizzazione, gas, protezione antincendio), stabilisce che la redazione del progetto da parte dei professionisti è obbligatoria esclusivamente al di sopra di limiti dimensionali da determinare « in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza » (articolo 15).

In tal senso, il legislatore ha ritenuto che al di sotto di tali limiti la elaborazione tecnica progettuale degli impianti da realizzare non dovrebbe essere necessariamente effettuata ad opera dei professionisti, ma che ad essa potrebbero direttamente provvedere gli installatori od i responsabili tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 2, in base alla qualificazione professionale ad essi attribuita dalla legge.

Come già è stato ricordato, ai sensi dell'articolo 15 della legge, è stato emanato l'apposito regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 6 dicembre 1997), con il quale sono stati precisati i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione dei progetti, basandosi su alcuni criteri incongruenti, che non risultano idonei rispetto alle caratteristiche tecniche delle varie tipologie di impianti e che non rispondono alle finalità proprie della legge.

Considerato, al riguardo, che in base all'articolo 15 della legge n. 46 del 1990 i limiti in questione devono essere definiti in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, risultava indispensabile chiarire, in sede di regolamento di attuazione, che tali limiti avrebbero dovuto essere determinati in rapporto ad alcune caratteristiche tecniche adeguate alle singole tipologie di impianto (ad esempio le calorie per gli impianti termici e di gas e la potenza impegnata per gli impianti elettrici). Infatti, appare legittimo presumere che al di sotto di tali limiti l'impianto presenti normali difficoltà di progettazione e di esecuzione, tali da non giustificare l'obbligo di ricorrere alla redazione di un apposito progetto da parte di un professionista.

Occorreva cioè tenere conto del livello di professionalità riconosciuto dalla legge agli installatori di impianti, i quali, proprio in virtù di tale competenza e qualificazione professionale, sono in grado di garantire la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza.

Per tale ragione appare evidente che i limiti minimi al di sopra dei quali è necessaria la progettazione degli impianti da parte di un professionista avrebbero dovuto essere individuati, come detto, con riferimento ad entità e valori da ritenersi congrui rispetto al grado di complessità tecnica ipotizzabile e non con riferimento ad altri elementi spuri.

A fini esemplificativi, può essere fatto l'esempio del limite di 400 mq. previsto per gli impianti elettrici (articolo 4, comma 1, lettera *a*) del regolamento), che potrebbe dare adito a situazioni paradossali nelle quali impianti molto complessi ed articolati, installati in locali di modesta superficie, non richiederebbero il progetto del professionista, mentre un semplicissimo impianto di illuminazione, collocato in un ampio locale, lo richiederebbe; o l'esempio del limite di 6 kW per le utenze condominiali, la cui ambigua formulazione non si capisce se sia riferita o meno al complesso degli impianti condominiali — ivi compresi gli impianti di ascensore e centrale termica — nel qual caso costituirebbe un limite irrisorio che potrebbe comportare, ad esempio, per la semplice installazione di una lampada fluorescente, la redazione di un apposito progetto da parte di un professionista; o, ancora, da ultimo, l'esempio del limite di 34,8 kW per gli impianti termici (articolo 4, comma 1, lettera *f*) del regolamento), che può essere considerato eccessivamente basso rispetto al rapporto medio « complessità-dimensione » di un impianto di tale categoria.

In base alle considerazioni svolte, l'articolo 2 della presente proposta prevede una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge n. 46 del 1990, che chiarisce definitivamente che nella determinazione dei limiti dimensionali al di sopra dei quali è necessaria la progettazione degli impianti da parte di un profes-

sionista deve farsi riferimento ad entità e valori da ritenersi congrui rispetto al grado di complessità tecnica ipotizzabile per le varie tipologie di impianti tecnici classificati dalla legge.

Articolo 3. — In merito alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge, che l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente, va evidenziato come la disciplina stessa abbia inteso predisporre uno strumento idoneo a costituire piena prova della conformità dell'impianto rispetto alle norme della regola d'arte ed alla normativa tecnica di sicurezza. Ciò risponde alla previsione di principio di cui all'articolo 7 della legge, in base alla quale le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte, con l'assunzione delle rispettive responsabilità.

Va rilevato, a tale riguardo, che nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge, risulti obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, lo stesso progettista viene necessariamente ad assumersi determinate responsabilità professionali inerenti al progetto, che risultano nettamente differenziate rispetto alle responsabilità esecutive dell'installatore. Considerato che, in tali casi, la dichiarazione di conformità prevista dalla legge, pur dovendo essere accompagnata dal progetto in allegato, deve essere rilasciata e sottoscritta dal solo installatore, occorre definire con certezza quali siano gli ambiti di responsabilità dell'installatore stesso e del progettista ai fini della conformità dell'impianto realizzato rispetto alla regola d'arte, tenendo conto della rispettive competenze tecniche e professionali.

In merito va osservato che il legislatore, nel prevedere l'obbligo della progettazione al di sopra di determinati limiti dimensionali, ha voluto ascrivere ai professionisti le responsabilità tecniche e professionali relative ai contenuti della progettazione ed alla conformità alla stessa normativa tecnica da rispettare e da adottare per l'applicazione del progetto. Ciò viene giustificato dall'esigenza di affidare

al professionista la piena responsabilità della progettazione e della conformità dell'impianto realizzato alla normativa tecnica ed alla regola d'arte, in rapporto a quei limiti dimensionali degli impianti al di sopra dei quali il grado di complessità tecnica impone una competenza tecnica e professionale di livello superiore rispetto a quella dell'installatore.

Da ciò consegue che all'installatore non possono essere ricondotte responsabilità attinenti alla fase di progettazione né alla conformità alla normativa tecnica richiamata dal progetto, ma che allo stesso possono essere ascritte le specifiche responsabilità attinenti alla fase di esecuzione degli impianti in conformità alle prescrizioni del progetto stesso, nonché le sole responsabilità relative al rispetto della normativa tecnica da seguire per l'esecuzione del progetto medesimo.

La previsione dell'articolo 3 della presente proposta, sulla base delle considerazioni svolte, intende marcare l'ambito delle responsabilità dell'installatore rispetto a quello proprio del progettista, tenendo, comunque, ferma la conformità degli impianti alla regola d'arte ed alla normativa tecnica di sicurezza.

Articolo 4. — Con l'articolo 4 della presente proposta si è voluto realizzare un intervento interpretativo anche con riferimento alla definizione degli interventi di ordinaria manutenzione.

A tale proposito si rileva che, al fine di non vanificare lo spirito delle norme previste rispettivamente dall'articolo 10 della legge n. 46 del 1990 — che impone al proprietario o committente di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione ad imprese abilitate ai sensi di legge, contribuendo, così, a prevenire il lavoro abusivo — e dall'articolo 12 della legge stessa — che esclude dalla sfera di applicazione della legge i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione, esonerando proprietari e committenti dall'obbligo di rivolgersi ad imprese abilitate — risulta necessario adottare un criterio di interpretazione rigorosa ed in senso restrittivo, riducendo entro una netta delimitazione il concetto di

« ordinaria » manutenzione rispetto ai lavori di « manutenzione », la cui consistenza e portata risulta chiaramente assai più ampia.

Il regolamento di attuazione avrebbe dovuto indicare, pertanto, le operazioni elementari dell'ordinaria manutenzione da esonerare dagli obblighi citati, rispetto ai lavori di manutenzione degli impianti, per i quali deve, invece, rimanere ferma l'applicabilità degli obblighi di legge, con particolare riguardo ai requisiti di qualificazione professionale ed all'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa installatrice.

Tuttavia il regolamento (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991) ha adottato una definizione del concetto di ordinaria manutenzione eccessivamente ampia, che appare in contrasto con la sfera di applicazione della legge, in quanto essa, oltre a comprendere gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, ha inteso fare rientrare in tale definizione tutti gli interventi finalizzati « a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dall'impianto o la loro destinazione d'uso ».

Al riguardo va rilevato come tale lettura sia talmente ampia da fare rientrare nel concetto di ordinaria manutenzione, e, quindi, da escludere dalla sfera di applicazione della legge stessa, tutto un complesso di « primi interventi » che, anche non modificando la struttura essenziale dell'impianto o la relativa destinazione d'uso, possono richiedere perizia, capacità e competenza professionale ed impongono, pertanto, la presenza di personale professionalmente qualificato ai sensi della legge n. 46 del 1990, ai fini di garantire il reale mantenimento delle condizioni di buon funzionamento e, quindi, di efficienza dell'impianto e di evitare che eventuali interventi inadeguati, effettuati da personale non qualificato, possano alterare le condizioni funzionali stesse dell'impianto, compromettendone la sicurezza e mettendo a repentaglio l'incolumità stessa delle persone.

In tale ottica, pertanto, in mancanza di una norma esplicita della legge n. 46 del 1990 che determini l'esatto significato di manutenzione ordinaria degli impianti, debbono valere le indicazioni maturate e studiate dagli appositi Enti di normazione tecnica (anche perché richiamati espressamente dalla legge), in quanto le stesse indicazioni appaiono sostanzialmente conformi allo spirito della nuova disciplina.

Pertanto, si è ritenuto di integrare il disposto normativo dell'articolo 12 della legge n. 46 del 1990 con una norma interpretativa che definisca in modo esauriente, quali interventi di ordinaria manutenzione, tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso degli impianti, tenuto conto di quanto espressamente definito in sede di normazione tecnica dall'UNI e dal CEI.

Articoli 5 e 6. — Con gli articoli 5 e 6 della presente proposta si sono definiti alcuni aspetti di carattere procedurale ed amministrativo che possono concorrere a realizzare in modo maggiormente tempestivo e soddisfacente le principali previsioni della legge n. 46 del 1990.

In particolare, l'articolo 5 intende subordinare l'allacciamento, la stipula di contratti e la modifica di condizioni contrattuali, inerenti alla somministrazione di energia elettrica, di combustibile gassoso e di acqua, alla presentazione della dichiarazione di conformità da parte dell'utente che risulta destinata ad attestare sia la conformità degli impianti esistenti nell'immobile alle norme della regola d'arte, sia l'avvenuta effettuazione degli adeguamenti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della medesima legge e secondo le modalità indicate dall'articolo 5 del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991).

L'articolo 6 intende invece fissare un termine preciso (31 dicembre 1994) alle competenti amministrazioni regionali e comunali per l'adeguamento delle disposizioni regolamentari rispetto ai contenuti della legge n. 46 del 1990, in modo da

conferire maggiore certezza operativa alle categorie imprenditoriali e professionali del settore dell'installazione.

Articolo 7. — Con l'articolo 7 della presente proposta si è inteso affrontare il problema attinente all'obbligo dell'adeguamento degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

A tale riguardo l'articolo 7 della legge n. 46 del 1990 e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991 hanno previsto un obbligo di adeguamento, da realizzare secondo criteri tali da assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti medesimi, cui i cittadini dovrebbero ottemperare entro la data del 13 marzo 1993.

Si tratta, tuttavia, di un termine che viene semplicemente previsto da parte delle norme richiamate senza che una sua eventuale violazione possa essere seguita, in una qualche misura, dall'irrogazione di specifiche sanzioni. A ciò aggiungasi che, nella maggior parte dei casi, i soggetti che dovrebbero ottemperare all'obbligo non sono al corrente di tale previsione.

Considerato che gli adempimenti tecnici ed amministrativi da effettuare risultano estremamente complessi e laboriosi e che in molti casi possono anche comportare oneri economici assai gravosi a carico dei cittadini, appare del tutto probabile che il termine indicato non potrà essere rispettato.

Va considerato che il mancato rispetto del termine verrebbe a provocare conseguenze estremamente gravose e pregiudizievoli a carico della sola categoria degli installatori i quali, nel momento in cui venissero chiamati ad effettuare interventi di installazione su impianti esistenti, ma non ancora adeguati, dopo lo scadere del termine, non avrebbero alcuna possibilità di assolvere all'obbligo inderogabile del rilascio della dichiarazione di conformità, in quanto i loro stessi interventi non potrebbero essere considerati come conformi alla regola d'arte ed alle norme tecniche di sicurezza. Infatti, in caso detti interventi venissero effettuati, gli installatori verrebbero ad incorrere in gravi violazioni

della legge, dall'omissione della dichiarazione all'eventuale rilascio di una falsa dichiarazione di conformità.

Tale situazione provocherebbe una duplice conseguenza: da un lato la categoria imprenditoriale professionalmente qualificata ed in regola con gli obblighi di legge sarebbe pesantemente penalizzata, in quanto dovrebbe rassegnarsi a perdere rilevanti fasce di mercato per non incorrere nelle violazioni indicate; d'altro canto, lo stato di mancato adeguamento degli impianti favorirebbe il proliferare di operatori abusivi disposti ad intervenire sugli impianti stessi al di fuori dei dettami di legge, con pesanti conseguenze in termini concorrenziali a carico della categoria « regolare ».

Pertanto, la norma prevista dall'articolo 7 della presente proposta, oltre ad un inevitabile congruo differimento del termine indicato alla data del 31 dicembre 1994, da un lato ha voluto stabilire un pesante sistema sanzionatorio a carico dei cittadini rispetto ai quali incombe l'obbligo dell'adeguamento degli impianti, mentre, d'altro canto, ha inteso predisporre un sistema di incentivazione fiscale a vantaggio dei medesimi soggetti che provvedano ad effettuare gli adeguamenti stessi entro il nuovo termine indicato dalla presente proposta.

In tal senso si ritiene che, incentivando e corresponsabilizzando i cittadini, si possa conseguire il significativo risultato indicato dal legislatore nell'ottica di una reale tutela e garanzia dell'utenza e, al contempo, in funzione della salvaguardia della professionalità della categoria.

Articolo 8. — Per quanto attiene al periodo transitorio, la legge n. 46 del 1990 ha previsto alcune norme volte a salvaguardare la posizione soggettiva dei titolari di imprese di installazione che, a pieno titolo, esercitavano l'attività professionale ai sensi delle norme generali precedentemente vigenti.

Secondo le norme della legge n. 46 del 1990 è stata riconosciuta la piena legittimità della prosecuzione dell'esercizio pro-

fessionale dell'attività da parte delle imprese regolarmente iscritte ed operanti alla data di entrata in vigore della legge (13 marzo 1990), ed è stato disposto, in particolare, che hanno diritto a conseguire il riconoscimento della qualificazione professionale coloro che dimostrino di essere iscritti all'albo delle imprese artigiane (od al registro delle ditte per le altre imprese) come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti, previa domanda da presentare alla commissione provinciale per l'artigianato (od alla camera di commercio) entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (tale data è maturata al 12 marzo 1991 compreso).

Tuttavia, nei casi in cui il termine previsto dalla legge per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualificazione professionale risultasse inutilmente decorso senza che le imprese aventi diritto abbiano presentato l'apposita istanza (e, allo stato attuale, in alcune realtà territoriali sussistono numerose imprese, talora prossime al 30 per cento della categoria complessivamente intesa, che non hanno provveduto a presentare la domanda nel termine), va ritenuto che le imprese medesime debbano conservare comunque il diritto soggettivo al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali richiamati dall'articolo 5 della legge.

Infatti l'inosservanza del termine in esame, non essendo espressamente sanzionata per legge, può dar luogo esclusivamente ad una mera irregolarità amministrativa attinente ai termini di presentazione della domanda, ma non potrebbe certo privare un'impresa di installazione, regolarmente iscritta da almeno un anno e già operante nel settore in piena conformità con le norme previgenti, del diritto soggettivo a conseguire il riconoscimento della qualificazione come impresa installatrice e di manutenzione di impianti, né del conseguente diritto all'esercizio pieno dell'attività imprenditoriale.

Pertanto, si è ritenuto di proporre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 46 del 1990 che, qualificando espressamente come ordinatorio il termine ivi previsto, impedisca

possibili letture restrittive e preclusive del diritto all'ottenimento del riconoscimento dei requisiti da parte delle imprese e della possibilità di operare, per il solo fatto di non aver presentato una domanda entro i termini.

Va evidenziato, infine, come, pur nel silenzio della legge, debbano essere considerate sostanzialmente meritevoli di tutela, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, le posizioni giuridiche soggettive proprie di coloro che, ancorché non iscritti all'albo delle imprese artigiane (ed in determinati casi al registro della ditte) alla data di entrata in vigore della legge, abbiano comunque esercitato professionalmente e personalmente l'attività imprenditoriale di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per un periodo minimo di tre anni in periodi pregressi, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 46 del 1990, che riconosce la prestazione lavorativa svolta per almeno tre anni da parte dell'operaio installatore con qualifica di specializzato nelle medesime branche di attività anche in periodi ampiamente pregressi ed antecedenti rispetto alla data di entrata in vigore della legge.

Tale soluzione consentirebbe ai soggetti interessati di non disperdere il proprio patrimonio di esperienza e professionalità e sarebbe idonea, altresì, a prevenire ingiuste discriminazioni rispetto agli operai specializzati i quali, anche se dipendenti da imprese cessate ed anche qualora abbiano svolto il triennio di attività specializzata richiesto dalla legge in periodi pregressi, risultano comunque tutelati ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Articolo 9. — Come è noto, la legge n. 46 del 1990 è stata approvata a seguito di un serrato e defatigante confronto nel corso del quale hanno trovato un equo contemperamento diverse sfere di interessi ed esigenze non convergenti relative a categorie imprenditoriali e professionali che si identificavano nella nuova normativa sostanziale con ruoli del tutto diversificati.

Questa esigenza di contemperamento risulta effettivamente recepita nella legge n. 46 del 1990 non solo in rapporto alle soluzioni sostanziali che sono state adottate sul piano della tutela e del riconoscimento del ruolo professionale e qualificato degli imprenditori, in massima parte artigiani, della categoria, ma anche in relazione all'esigenza di perseguire l'ambito traguardo della tutela della sicurezza dell'utenza. Tale esigenza risulta recepita anche sul piano della rappresentatività delle varie forze sociali e professionali che possono offrire il proprio contributo al fine di perfezionare il quadro di applicazione della disciplina.

Ed è proprio in tale ottica che l'articolo 15 della legge n. 46 del 1990 ha inteso prevedere espressamente l'istituzione di una commissione permanente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la partecipazione paritetica sia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, sia di professionisti, con la funzione di collaborare all'effettuazione di indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto dell'installazione.

Si tratta, dunque, di una commissione che riveste un ruolo di rilievo primario ai fini di assicurare un sostanziale equilibrio nelle fasi di applicazione della disciplina e di promuovere un reale adeguamento dei criteri di attuazione della legge anche in relazione al grado di complessità tecnica delle opere di installazione di impianti. Tuttavia, l'articolo 15 della legge n. 46 del 1990 si limita a riconoscere alla commissione la possibilità di svolgere una generica competenza di collaborazione ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto, senza tener conto delle funzioni di rilievo fondamentale che tale commissione, in virtù della sua qualificata composizione e rappresentatività, potrebbe essere chiamata a svolgere nelle fasi di attuazione della legge.

Con l'articolo 9 della presente proposta si prevede un ampliamento della sfera di competenze attualmente attribuita dall'articolo 15 della legge n. 46 del 1990 alla commissione, disponendo che la stessa sia chiamata a rendere pareri obbligatori, an-

che se non vincolanti, ed a formulare proposte in merito alle modificazioni da apportare al regolamento di attuazione della legge, che è stato già adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1991.

Articolo 10. — In base all'articolo 4 della legge n. 46 del 1990 viene stabilito che l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di installazione di impianti deve essere effettuato, per il settore artigiano, dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

Tali commissioni, che hanno natura di organi dell'amministrazione regionale preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, sono composti, ai sensi della legge-quadro per l'artigianato, per due terzi da imprenditori artigiani eletti dalla categoria e per il terzo rimanente da rappresentanti di varia provenienza (lavoratori, INPS, ufficio del lavoro) e da esperti.

Tuttavia, gli imprenditori artigiani presenti nelle commissioni citate solo talvolta appartengono alla categoria dell'installazione di impianti: considerato, a tale riguardo, che ai fini di procedere all'accertamento dei requisiti di qualificazione

professionale previsti dalla legge n. 46 del 1990 risulta necessario adottare valutazioni di elevato grado di competenza, appare indispensabile garantire in tali organi la rappresentanza di imprenditori artigiani qualificati ai sensi di legge nel ramo dell'installazione, provvedendo ad integrare appositamente la relativa composizione in rapporto alla specifica funzione di accertamento prevista dalla legge n. 46 del 1990, da individuare in base alla designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

* * *

In conclusione si richiama ancora l'attenzione del Parlamento sulla necessità di pervenire, nei tempi più brevi, all'approvazione della presente proposta di legge, a mezzo della quale si potrà senz'altro definire compiutamente un sistema giuridico in materia di sicurezza degli impianti maggiormente rispondente alle esigenze di certezza giuridica ed operativa degli operatori e, soprattutto, alle aspettative di tutela e garanzia dell'utenza pubblica e privata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono soppresse le parole: « relativi agli edifici adibiti ad uso civile ».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è abrogato.

ART. 2.

1. I limiti dimensionali minimi degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, entro i quali non è obbligatoria la progettazione da parte di un professionista abilitato ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, devono essere individuati, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge citata, con riferimento ad entità e valori congrui rispetto al grado di complessità tecnica ipotizzabile dell'impianto medesimo.

ART. 3.

1. Ove il progetto per l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sia previsto obbligatoriamente a norma dell'articolo 6 della medesima legge, l'impresa esecutrice è responsabile del rispetto delle norme di cui all'articolo 7 della legge citata nei limiti della conformità dell'impianto al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e delle norme tecniche ivi richiamate.

ART. 4.

1. Per « lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti » di cui al-

l'articolo 12, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, si intendono esclusivamente gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, tenuto conto di quanto espressamente previsto dalla normazione tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

ART. 5.

1. Gli enti distributori per la somministrazione di energia elettrica, di combustibili gassosi ed acqua, procedono alla stipula di nuovi contratti e alla modifica delle condizioni contrattuali preesistenti previa presentazione da parte dell'utente della dichiarazione di conformità degli impianti alle norme tecniche di sicurezza di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e all'articolo 5, comma 1, del regolamento di attuazione della citata legge n. 46 del 1990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

ART. 6.

1. I regolamenti regionali e comunali di cui all'articolo 17 della legge 5 marzo 1990, n. 46, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 1994.

ART. 7.

1. Il reddito delle unità immobiliari possedute dalle persone fisiche e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, diverse da quelle di cui all'articolo 40 del medesimo testo unico, per le quali vengono posti in essere gli interventi di adeguamento degli impianti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è ridotto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,

fino alla concorrenza dello stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento della spesa sostenuta dal titolare del reddito, ivi comprese le spese per verifiche e consulenza, per ciascun periodo di imposta, in proporzione della quota di reddito di sua titolarità e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione di cui al presente comma si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo intervenga non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I soggetti che hanno effettuato gli interventi di cui al comma 1 devono allegare alle dichiarazioni dei redditi la documentazione di spesa e la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

3. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile e dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma variabile tra un minimo di lire cinquecentomila e un massimo di lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1990 nell'albo delle imprese arti-

giane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno di cui all'articolo 5 della citata legge n. 46 del 1990.

2. I soggetti che, anche se non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, dimostrino di avere svolto professionalmente la propria attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese installatrici o di manutenzione di impianti regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore a tre anni, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

ART. 9.

1. il comma 3 dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituito dal seguente:

« 3. La commissione permanente di cui al comma 2 ha la funzione di rendere pareri obbligatori e di formulare proposte sulle modificazioni da apportare al regolamento di attuazione di cui al comma 1, e collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto. »

ART. 10.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituito dal seguente: « L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali

è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato, appositamente integrate da due imprenditori artigiani, qualificati ai sensi dell'articolo 3, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie artigiane interessate e nominati con decreto del presidente della giunta regionale. »